



In nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 79/2024

Sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. **23658** del registro di Segreteria, proposto da

- **G. P.** (omissis) nata a omissis (omissis) il omissis e residente a omissis (omissis) alla Via omissis n. omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Santino Spina, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo (PA) alla via Pietro Scaglione n. 207A, come da procura in calce al ricorso introduttivo – *ricorrente*;

contro

- **I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**, con sede a Roma in via Ciriaco De Mita n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maria Teresa Pugliano e dall'avv. Caterina Battaglia, elettivamente domiciliato a Catanzaro in via Tommaso Campanella n. 11, presso la sede dell'Avvocatura INPS – *resistente*;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Trattato nella udienza pubblica del 16 maggio 2024;

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra G. P. ha evocato in giudizio l'INPS rassegnando le seguenti conclusioni:

“Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente – ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 – al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del 2,445% ai fini del calcolo della base pensionabile, il tutto con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l’effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o consequenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo. Vista l’assenza di complessità della questione, e considerato che tale ricorso poteva essere evitato concludendo la vicenda in via stragiudiziale, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.

A sostegno della domanda ha rappresentato e documentato quanto segue: (i) è stato dipendente della Polizia di Stato dal omissis al omissis, data del collocamento in quiescenza

(pensione n. omissis calcolata col sistema misto), (ii) aveva maturato al 31.12.1995 l'anzianità contributiva di anni 7 e mesi 11; (iii) era liquidato il trattamento pensionistico in applicazione della minore e più sfavorevole aliquota di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973; (iv) in data 14.02.2023 ha diffidato l'INPS al ricalcolo con applicazione del corretto coefficiente che è quello previsto dall'art. 54 d.P.R. n. 1092/73; (v) in assenza di riscontro, ha introdotto il giudizio.

In **diritto** ha argomentato il proprio diritto al ricalcolo della quota A di pensione secondo il coefficiente indicato dall'art. 54 cit. avendo maturato al 31.12.1995 meno di 18 anni di contribuzione, oltre la considerazione che il legislatore (legge di bilancio 2022 – l. n. 234 del 2021), all'art. 1, comma 101 ha testualmente previsto che al Personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, in possesso alla data del 31.12.1995 di un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni, si applica il coefficiente di rendimento del 2,44% per ogni anno utile. Ha altresì rammentato che, a fronte dell'iniziale incertezza interpretativa sull'ambito soggettivo di applicazione della norma (ovverosia se destinata al solo personale collocato in quiescenza nel corso del 2021, ovvero se a tutto il personale che, cessato dal servizio entro il 2021, aveva maturato l'anzianità contributiva utile al ricalcolo), la giurisprudenza contabile ha optato per l'interpretazione estensiva che consente perciò anche al ricorrente di avere diritto al ricalcolo (Corte dei conti, II

centrale App., n. 41/22; Sez. Calabria, n. 17/22).

2. Si è costituito ritualmente l'INPS che, ricostruendo l'intera vicenda che ha riguardato il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, sostanzialmente negli stessi termini dedotti dalla ricorrente, ha tuttavia precisato – con riferimento alla debenza degli arretrati – che i primi arresti della giurisprudenza contabile sull'art. 1, comma 101 legge di bilancio 2022 – hanno sì riconosciuto l'estensione della norma più favorevole anche per coloro che erano andati in pensione prima dell'entrata in vigore della legge n. 234/2021, ma a decorrere dal 1° gennaio 2022, ovvero dall'entrata in vigore, non riconoscendo alla novella una efficacia retroattiva e che, nella medesima direzione, si erano collocate le Circolari INPS applicative della disposizione (in particolare, la Circolare INPS n. 44/22). Sul punto, specifica la difesa dell'ente previdenziale, si è poi posizionata la sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2023 che ha, nella sostanza, confermato le indicazioni contenute nella Circolare INPS n. 44/22.

Infine, l'INPS ha rappresentato e documentato che con determina n. omissis ha proceduto alla riliquidazione della pensione della ricorrente a decorrere dal 01.01.2022 con adeguamento del trattamento pensionistico mensile e contestuale liquidazione degli arretrati comprensivi degli interessi legali spettanti, annunciando che il rateo di febbraio 2024 è stato corrisposto il dovuto. Indi ha concluso chiedendo

la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

3. Con **istanza del 13.05.2024**, parte ricorrente ha chiesto che venga dichiarata la cessata materia del contendere con condanna dell'ente previdenziale alla refusione delle spese di lite in virtù di principio della soccombenza virtuale.

4. All'**udienza del 16.05.2024**, nessuno comparso per la ricorrente, l'Avv. Battaglia si è riportato alle conclusioni rassegnate in atti e ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

5. Dato atto dell'intervenuta liquidazione del trattamento pensionistico della ricorrente da parte dell'INPS, e della soddisfazione dell'interesse del ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

6. Con riferimento alle spese di lite, le stesse devono essere compensate in ragione del fatto che il ricorrente, con la domanda, aveva chiesto la liquidazione anche degli arretrati con decorrenza dal dì del pensionamento che, di contro, alla luce anche della sentenza della Corte costituzionale n. 33/23, non gli può essere riconosciuta, sicché non può operare il principio della soccombenza virtuale (che presuppone una soccombenza totale del resistente, che in questo caso difetta).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in

merito alla controversia promossa da G. P., contro l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, dichiara cessata la materia del contendere.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16/05/2024

IL GIUDICE

f.to digitalmente Carlo Efsio Marrè Brunenghi

Depositata in segreteria il 16/05/2024

Il responsabile delle segreterie pensioni

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni